

Cass. civ., sez. III, 20-10-2009, n. 22190.

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in particolare, nel caso di notizie lesive mutate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbi da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, con cui erano stati condannati l'autore e l'editore di un libro, nel quale la vicenda giudiziaria di un noto magistrato era riferita in maniera incompleta e sostanzialmente alterata, suscitando nel lettore l'idea che egli avesse subito una condanna definitiva o una pluralità di condanne, poiché si affermava che era stato «più volte inquisito e condannato», senza puntualizzare che la sentenza di condanna, confermata in appello, era stata emessa nell'ambito di un processo conclusosi in cassazione con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione).

Cass., sez. III, 20-10-2009, n. 22190.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con citazione ritualmente notificata V.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la GARZANTI LIBRI s.p.a.

(di seguito brevemente GARZANTI) e T.M. rispettivamente, editore e autore del libro " (OMISSIS)" per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 500.000.000 o altra ritenuta di giustizia, a titolo risarcimento danni per il contenuto diffamatorio di un brano del libro. A fondamento della domanda esprimeva che l'affermazione, secondo la quale esso istante era stato "più volte inquisito e condannato" non rispondeva al vero, in quanto non aveva mai riportato alcuna condanna definitiva, mentre era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione di un reato a lui addebitato.

Resistevano entrambi i convenuti, i quali deducevano, tra l'altro, che la sentenza dichiarativa della prescrizione non aveva l'effetto di rendere inveritiera la frase contenuta nel libro, avendo dato per presupposto l'esistenza del reato attribuito al V..

Con sentenza in data 12/2/2002, il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali.

1.2. La decisione, gravata da impugnazione del V., era riformata dalla Corte di appello di Torino, la quale, con sentenza in data 14 – 2 – 3/11/2004, condannava la GARZANTI e T.M. al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 5.000,00 oltre interessi successivi alla sentenza a titolo risarcimento danni conseguenti al contenuto diffamatorio della frase indicata, nonché al rimborso delle spese del doppio grado.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione V.F., svolgendo un unico motivo.

Hanno resistito la GARZANTI e T.M., depositando controricorso e svolgendo, a loro volta, ricorso incidentale, affidato ad unico motivo formulato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

A sua volta il ricorrente principale ha resistito all'impugnazione incidentale, depositando controricorso, con cui ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura speciale e, in subordine, la sua infondatezza.

Ha replicato, infine, parte controricorrente con memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

(omissis)

2. Con unico e articolato motivo la GARZANTI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 595 e 51 c.p. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 in materia di prescrizione e presunzione di innocenza.

2.1. Il motivo di ricorso incidentale si incentra sul punto della decisione che - muovendo dalla considerazione che il diritto di cronaca va esercitato "rispettando la correlazione tra narrato e accaduto nella sua obiettiva realtà" e dall'ulteriore rilievo che, in tema di cronaca giudiziaria, "il limite della verità deve essere restrittivamente inteso" - ha affermato la responsabilità del T. e, in via solidale, dell'editrice del libro, ritenendo che, nella specie, detto limite sia stato violato, in quanto il V., contrariamente a quanto lasciava intendere il tenore della frase in contestazione, non è stato destinatario di alcuna condanna definitiva, essendo, invece, intervenuta sentenza dichiarativa dell'estinzione di un reato ad esso ascritto per prescrizione.

2.2. In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente incidentale deduce che non è corretto affermare che nella cronaca giudiziaria il limite della verità debba essere restrittivamente inteso, occorrendo piuttosto che la notizia sia vera o almeno seriamente accertata e non rilevando le semplici "inesattezze", quale sarebbe quella rilevabile nella frase in oggetto: ciò in quanto, pur non essendovi stata irrogazione della pena, vi sarebbe stato, comunque, un accertamento del reato, avuto riguardo alla possibilità di rinuncia della prescrizione, alla definitività della condanna nei confronti dei concorrenti necessari nel reato, nonché allo stadio processuale in cui intervenne la dichiarazione di estinzione del reato.

In altri termini l'affermazione, secondo cui il V. era stato "più volte inquisito e condannato", seppure "astrattamente non vera", sarebbe priva di portata lesiva, "essendo la realtà, nella sua sostanza.. identica a quella descritta nel manuale", salvo il particolare che non vi fu irrogazione di pena.

2.3. Sotto il profilo del vizio motivazionale la ricorrente incidentale, da un lato, denuncia il travisamento del fatto, con specifico riferimento alla "dimensione drammatica" ravvisata dai giudici di appello nella frase in oggetto, nonché all'individuazione del destinatario dell'opera nel lettore "medio" (trattandosi, al contrario, di un lettore "particolarmente addentro" alla materia delle vicende giudiziarie) e, dall'altro, lamenta il vizio di omessa motivazione con riguardo all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul presupposto che la Corte territoriale non abbia indagato sulla conoscenza

dell'avvenuta pronuncia di estinzione del reato da parte dell'autore del libro e neppure sulla possibilità di esigere tale conoscenza.

2.4. Infine la ricorrente incidentale assume che è passata in giudicato la mancata pronuncia di responsabilità in ordine all'altro addebito mosso e, cioè, di aver lasciato falsamente intendere l'esistenza di "più condanne" a carico del V.; in subordine deduce il vizio di motivazione anche su quest'ultimo punto.

3. Nessuno degli argomenti posti a sostegno dell'articolato motivo di ricorso incidentale coglie nel segno.

3.1. In punto di diritto si rammenta - in conformità a principi ormai acquisiti dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dal noto arresto del 18 ottobre 1984, n. 5259 - che per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore, lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti:

a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;

ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatori dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. sez. 3, 14/10/2008, n. 25157);

b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la c.d. pertinenza (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366);

c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la ed. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).

In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa all'interesse pubblico dell'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, e riporta l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 c.p.c., rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Invero il potere - dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. e, segnatamente in materia di cronaca giudiziaria, deve confrontarsi, altresì, con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost..

In tale ordine concettuale la giurisprudenza anche penale di questa Corte è costante nel sottolineare il particolare rigore con cui deve essere valutata la prima delle condizioni sopra indicate, precisando che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al

contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso (v. Cass. pen sez. 5[^], 3.6.98, Pendinelli; sez. 5[^], 21.6.97, Montanelli, n. 6018).

L'esimente, anche putativa del diritto di cronaca giudiziaria di cui all'art. 51 c.p. va, dunque, esclusa allorché manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, il quale implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbi da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. pen., Sez. 5[^], 14/02/2005, n. 12859; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, 17/07/2007, n. 15887).

E se il presupposto dell'esistenza del diritto di cronaca è - come recita la Legge Professionale 3 febbraio 1963, n. 69, art. 2 - "il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede" (comma 1) e fermo l'obbligo di rettificare "le notizie che risultino inesatte" (comma 2), è chiaro che il giornalista deve non solo controllare l'attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma anche accertare e rispettare che la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia, la quale può dirsi non scalfita solo da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o ad aggravarne la valenza diffamatoria (cfr. Cass. civ., Sez. 3[^], 04/07/1997, n. 6041).

In altri termini, perché eventuali inesattezze possano considerarsi irrilevanti ai fini della lesione dell'altrui reputazione, esse devono riferirsi a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (cfr. Cass. civ., Sez. 3[^], 18/10/2005, n. 20140).

3.1. Così' precisato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può passarsi all'esame delle doglianze della GARZANTI, premettendo che, in estrema sintesi, i punti salienti del percorso argomentativo dei giudici di appello si rinvergono:

a) nel rilievo della strumentale alterazione della vicenda giudiziaria, per avere l'autore utilizzato "l'espressione condanna per dare ai fatti stessi una dimensione drammatica, non corrispondente al vero"; ciò in quanto la sentenza di condanna, emessa in primo grado e confermata in appello, era stata annullata, essendo intervenuta in Cassazione dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;

b) nella ritenuta valenza lesiva della notizia, per l'idoneità della frase in contestazione a ingenerare il convincimento che fosse stata definitivamente accertata la penale responsabilità del V.;

invero "affermare che l'appellante ha subito condanne (o condanna) per il lettore medio, ma non particolarmente addentro al settore" quale il lettore dell'opera del T. "significa che egli è destinatario di un provvedimento giudiziario di carattere definitivo, con il quale era stata irrogata una sanzione penale";

c) nella considerazione di un ulteriore aspetto lesivo emergente dalla costruzione sintattica della frase "...più volte inquisito e condannato"), posto che "quanto all'aspetto linguistico, la percezione immediata del lettore è quella di apprendere che il V. è stato più volte condannato". 3.2. Queste e rationes decidendi della decisione impugnata ritiene il Collegio che la sentenza abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, ponendo in evidenza come la vicenda giudiziaria sia stata riferita in maniera incompleta e sostanzialmente alterata, stante il mancato riferimento alla

sentenza di prescrizione o, comunque, la mancata puntualizzazione del carattere non definitivo della sentenza di condanna, suscitando nel lettore l'idea che la condanna fosse definitiva (se non addirittura l'idea di una pluralità di condanne).

Valga considerare che - pur risultando acquisito nell'elaborazione della giurisprudenza penale che la sentenza di prescrizione è meno favorevole di quella di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in considerazione dell'equiparazione, nel vigente sistema processuale, tra l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova e quella per mancanza di prove - il mancato riferimento all'esito finale della vicenda giudiziaria con la dichiarazione di estinzione del reato o (il che è lo stesso) la mancata precisazione del carattere non definitivo della condanna attiene ad elemento essenziale del fatto, avuto riguardo ai principi, o costituzionalmente garantito, per cui la presunzione di innocenza resta superata solo dalla sentenza definitiva di condanna.

Valga considerare che la tesi difensiva, secondo cui si trattava di una semplice "inesattezza", irrilevante sotto il profilo della diffamazione, per avere "nella sostanza" la dichiarazione di prescrizione, comunque, presupposto l'accertamento del reato - oltre a confliggere con l'altro assunto della medesima parte che nega la conoscenza da parte del giornalista finanche del dispositivo della sentenza al momento della stampa del libro - deve confrontarsi con il dato normativo di cui all'art. 578 c.p.p., che assegna, al giudice dell'impugnazione il potere - dovere di statuire sull'esistenza degli elementi della fattispecie penale al solo fine di decidere sul fondamento dell'eventuale azione di parte civile (ipotesi che - per quanto si evince dalle stesse deduzioni di parte ricorrente - qui non ricorre) e misconosce, altresì, l'obbligo di "immediata declaratoria" di cui all'art. 129 c.p.p. (dove, tra l'altro, la preclusione al rilievo, in sede di legittimità, di eventuali vizi di motivazione, in presenza della prescrizione).

3.4. Non appare superfluo aggiungere che la tesi difensiva - così come articolata con copiosi riferimenti ad altre vicende giudiziarie del V. e alla pronuncia che, per il medesimo reato dichiarato estinto, sarebbe stata emessa per altri concorrenti necessari - per una parte, si rivela distonica rispetto al punto della decisione che ha ritenuto "non vera", non già la notizia che il V. fosse stato "più volte inquisito", bensì quella che lo stesso fosse stato "più volte (o anche una sola volta) condannato" e, per altra parte, posta il piano dell'analisi nell'ambito del diritto di critica (che è cosa diversa da quella di cronaca), rivelandosi, in ogni caso, priva di autosufficienza.

Si vuole, cioè, dire che a tali effetti occorre dimostrare che il discorso giornalistico era più ampio della frase oggetto di contestazione e, sviluppandosi nell'alveo degli elementi fattuali emergenti dalla vicenda giudiziaria all'esame, avesse un contenuto valutativo, senza, però, comunicare al pubblico dei lettori dell'opera (che, per quanto emerge in atti, è pur sempre un pubblico "generalista", interessato alle vicende giudiziarie, ma non per questo esperto del diritto) l'idea, non vera, di una pluralità di accuse come fatti giudizialmente accertati e accertati in modo incontestabile e definitivo.

3.5. Merita puntualizzare a quest'ultimo riguardo che - contrariamente a quanto opinato da parte controricorrente - la Corte territoriale, pur evidenziando il carattere assorbente che avrebbe avuto l'accoglimento del primo motivo di appello, non ha affatto omissso di esaminare il secondo motivo, ritenendo opportuno "per completezza di motivazione" affrontare, sia pure in termini sintetici, anche le ulteriori questioni proposte dall'appellante.

Invero la sentenza impugnata ha motivatamente dissentito dal convincimento espresso dal primo giudice su una possibile equivocità interpretativa della frase in contestazione (e, correlativamente, sulla possibile insussistenza del dolo della diffamazione), ritenendo - come già sopra accennato (sub 3.1.) -

quanto all'aspetto linguistico, che l'idea veicolata nel lettore era che il V. fosse stato più volte condannato e precisando, altresì, quanto all'aspetto soggettivo dell'illecito, che, ai fini del giudizio civile di risarcimento del danno, è sufficiente, a differenza che nel processo penale, il profilo della colpa.

3.6. L'apprezzamento in concreto del tenore delle espressioni usate costituisce accertamento in fatto, che risulta insindacabile in questa sede, trovando una adeguata, seppure sintetica giustificazione nella costruzione linguistica della frase, che, per il vero - inserendo il complemento di tempo ("più volte") tra l'ausiliare ("verrà") e i due verbi uniti dalla congiunzione ("inquisito e condannato") - convalida il convincimento espresso dalla Corte di appello circa l'impressione immediata che ne riceve il lettore.

Né rileva l'argomento, secondo cui il fenomeno tecnico - giuridico dell'"incorporazione" della sentenza di primo grado in quella di appello sarebbe usualmente esemplificato dagli organi di informazione, adoperando il plurale per riferirsi alle "sentenze di condanna (o di assoluzione) in primo e secondo grado" (pag. 20 del controricorso). A parte il fatto che qui si tratta di un'opera libraria e non di un articolo su un quotidiano, per cui deve essersi una maggiore meditazione e precisione linguistica, è assorbente la considerazione che dai contenuti della frase, quale risulta dal testo della decisione impugnata e dalle stesse deduzioni in ricorso, non si evince affatto che si trattava di una doppia decisione conforme.

3.7. In definitiva tutti gli argomenti di parte controricorrente - volta contestare in forma stereotipata la valenza "drammatica" dell'espressione usata ovvero a suggerire altri significati della frase in contestazione (dando per sottinteso le parole "persino", "anche", "una volta" e, quindi, intendendo la frase nel senso che il V. venne "più volte inquisito e persino condannato" ovvero "anche condannato" o anche "una volta condannato") - per un verso, lasciano integra la ratio decidendi, nel punto in cui ha ravvisato la valenza diffamatoria della frase nello strumentale ricorso all'espressione "condanna" (senza alcuna precisazione del carattere non definitivo della stessa e della successiva dichiarazione di estinzione del reato) e, per altro verso, non posseggono in sé alcuna forza dimostrativa, rimandando piuttosto ad una valutazione alternativa da quella adottata in sede di merito e, quindi, non esclusiva, né tale da dimostrare a manifesta illogicità dell'interpretazione e la conseguente illegittimità della decisione impugnata. Va qui ribadito che la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'accertamento dell'esistenza della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti, come nel caso di specie, da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 07/07/2006, n. 15510; Cass. 16/05/2007, n. 11259; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 2/05/2007, n. 10133;

Cass. pen. S.U. n. 37140/2001).

3.5. Con più specifico riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito, va innanzitutto, osservato che la questione della mancata conoscenza da parte del giornalista del dispositivo della sentenza penale non risulta proposta in sede di merito. Ma a parte il rilievo che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di censura, era necessario che i ricorrenti specificassero che tale questione, sotto il profilo fattuale, era stata sottoposta alla Corte territoriale, indicando in quale atto ciò era avvenuto, va in ogni caso osservato, che per le ragioni già dette sopra, il giornalista era tenuto a verificare la verità del fatto con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Cass. civ., Sez. 3, 04/02/2005, n. 2271).

Nel caso di specie - a volere prestare fede alla stessa tempistica riferita in controricorso (consegna all'editore delle bozze a fine gennaio 2000, lettura del dispositivo della sentenza della Cassazione in data 25 gennaio 2000, stampa dell'opera nel maggio successivo) - deve ritenersi, che, quand'anche la sentenza non avesse avuto "alcuna risonanza sui giornali", così come si deduce nel controricorso, l'autore del libro avrebbe potuto e, anzi, dovuto aggiornarsi sull'esito finale della vicenda riferita (o, comunque, avvertire il lettore che il V. non era stato condannato in via definitiva).

3.6. Merita puntualizzare sempre con riferimento all'elemento soggettivo della condotta che, per quanto più di uno spunto argomentativo della decisione impugnata - e, in specie, il rilievo di aver strutturato la frase in modo tale da ingenerare l'impressione che il V. avesse subito "più" condanne - sottendono l'accertamento del dolo, è assorbente l'affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, della sufficienza del profilo della colpa ai fini dell'illecito civile.

Si tratta di un argomento che non è oggetto di censura e che, in ogni caso, è in linea con l'evoluzione giurisprudenziale, che attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del comb. disp. degli artt. 2043 e 2059 c.c. è pervenuta all'affermazione della risarcibilità del danno non patrimoniale anche nei casi in cui l'evento lesivo sia relativo ai valori della persona costituzionalmente garantiti, a prescindere dalla circostanza che il fatto costituisca o meno un reato.

E poiché l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato (Cass. civ., Sez. 3^a, 14/10/2008, n. 25157).

In definitiva il ricorso incidentale della Garzanti va rigettato.

4. Il ricorso principale propone un unico motivo con cui si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente si duole della quantificazione del danno morale, lamentando che la Corte di appello -dopo avere proceduto a una sintetica enunciazione dei criteri di riferimento abbia totalmente omesso di dare conto dell'esito della valutazione di taluni criteri (la gravità dell'offesa, le caratteristiche personali del soggetto passivo e il ruolo svolto nella società dal medesimo) e abbia, altresì, travisato la valutazione degli altri parametri assunti, con particolare riferimento al clamore suscitato dalla pubblicazione.

Denuncia, altresì, la contraddittorietà della motivazione sotto altro profilo che emergerebbe dalla liquidazione delle spese processuali, osservando che le stesse - pur espressamente determinate "tenendo conto dell'ammontare del danno liquidato" - risultano poi quantificate nella stessa identica misura del danno. In tal modo sarebbe invocabile un sospetto errore materiale nella liquidazione del danno e, cioè, che sia stata scritta la somma di Euro 5.000,00, laddove dovrebbe, invece, leggersi Euro 50.000,00.

4.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata, con il quale la Corte di appello - dopo avere individuato i parametri di riferimento per la quantificazione del danno morale arrecato dalla frase diffamatoria, sia di carattere oggettivo (tiratura e diffusione del libro, gravità dell'offesa, clamore suscitato dalla pubblicazione), sia di carattere soggettivo (caratteristiche personali del soggetto passivo e ruolo svolto nella società) - ha ritenuto di liquidare il danno nella somma di Euro 5.000,00, tenuto conto che non era nota la tiratura del libro e che la frase, oggetto della vertenza era contenuta a pag. 320 del libro (su un totale di pag. 346) e considerato, altresì, che già all'epoca era noto il coinvolgimento del V. nell'affare SME. 4.2. Anche il ricorso principale non merita accoglimento.

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale, infatti, alla revisione del "ragionamento decisorio" ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la S.C. di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/06/2005, n. 11789).

L'unico sindacato riservato al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della motivazione, che, però nella fattispecie - anche se succinta - appare corretta ed immune da vizi logici, avendo il giudice d'appello esplicitamente od implicitamente valutato tutte le risultanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno.

Invero - precisato che non vi è contestazione in punto di individuazione dei parametri di riferimento - ritiene il Collegio che l'apprezzamento svolto in ordine ai singoli elementi rilevanti per la quantificazione del danno si sottragga ai rilievi di parte ricorrente, posto che la pur sintetica motivazione da contezza delle valutazioni espresse, segnatamente evidenziando: l'assenza di elementi di riscontro in ordine ai parametri oggettivi della tiratura e della diffusione del libro (il cui onere probatorio gravava sull'odierno ricorrente); la ragione del limitato apprezzamento degli altri parametri oggettivi (gravità dell'offesa e clamore suscitato dalla pubblicazione) per essere l'evento lesivo circoscritto ad una sola frase del libro; la rilevanza del già notorio coinvolgimento del V. nell'affare SME, implicitamente, ma univocamente ritenuto determinante - nell'ambito della valutazione dei parametri soggettivi (ruolo svolto nella società e caratteristiche personali dell'offeso) - rispetto alle qualità del soggetto offeso, menzionate in ricorso.

L'esattezza delle valutazioni operate dalla Corte territoriale, come sopra esposte, non può formare oggetto di contestazione in sede di legittimità, essendo notoriamente preclusi alla Corte di Cassazione l'esame degli elementi fattuali e l'apprezzamento fattone dal giudice del merito al fine di per veri i re al proprio convincimento. La valutazione dei singoli e specifici elementi operata nella sentenza impugnata è valutazione di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità, risultando gli argomenti di segno contrario, svolti da parte ricorrente, inidonei a sovvertire l'ordine logico prescelto dalla decisione impugnata ed esclusivamente finalizzati ad un'inammissibile intervento in sovrapposizione di questa Corte.

In definitiva la decisione sul punto si sottrae al sindacato di legittimità in quanto si fonda su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in materia, posto che la reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (Cass. Pen., sez. 5^a 24.3.1995, n. 3247): essa va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio").

4.3. è il caso di aggiungere che l'argomento tratto dal raffronto quantitativo con la liquidazione delle spese processuali, per un verso, tralascia di considerare che la liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore è correlata non solo al valore riconosciuto dal giudice, ma anche all'attività svolta e, per altro verso, si rivela, comunque, inidoneo a introdurre un elemento disarticolante nel discorso giustificativo della decisione in punto di determinazione quantitativa del danno, tantomeno può far

supporre l'esistenza di un errore materiale, anche perché non vi è motivo di ritenere che la liquidazione delle spese sia stata effettuata con riferimento allo scaglione di cause del valore di Euro 25.822,85 - Euro 51.645,69.

In definitiva anche il ricorso principale va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di T.M.; rigetta il ricorso principale e quello incidentale della GARZANTI LIBRI s.p.a.; compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2009